

R.G. n. /2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

1573/20

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Domenico Tagliatela Presidente

Dott. Rita Rigoni Consigliere

Dott. Alberto Valle Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENT. N.	1573-20
DEP. MINUTA	30-3-20
N.	1207-120-16 RG
DEPOSITATA IL	23-6-20
N.	-20 CRON.
N.	-20 REP.
OGGETTO:	BANCARI

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 17/06/2016, promossa con atto di citazione in appello

da

S.P.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato del

Foro di Padova e presso il suo studio elettivamente domiciliata, giusta procura

generale alle liti in atti

—appellante—

contro

(C.F.), in persona del

(C.F.) e

(C.F.), rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Alessio



Orsini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati in presso lo studio dell'avvocato , giusta mandato allegato alla comparsa di risposta. in appello

- appellati-

Conclusioni delle parti costituite:

per l'appellante

In via preliminare: Rigettarsi l'eccezione di tardività dell'appello : • per inapplicabilità del termine breve stante la nullità della notificazione della sentenza; • per la legittimità e validità della seconda notificazione dell'appello effettuata presso il nuovo domicilio del legale di controparte, immediatamente dopo aver avuto conoscenza dell'esito della prima notificazione; • previa rimessione in termini dell'appellante, per aver superato il termine breve ad impugnandum per causa a sé non imputabile. **Nel merito :** Disattesa ogni diversa domanda ed eccezione. In riforma della Sentenza del Tribunale di Padova, n. 1524/2016, pubblicata il 13/05/2016, resa nel procedimento R.G. 402/2014 : • in accoglimento del primo motivo di appello , accertarsi e dichiararsi l'infondatezza ed irrilevanza dalla contestazione dei documenti prodotti dalla banca, ovvero, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza degli opposenti dalla contestazione dei documenti prodotti dalla banca, ed in ogni caso, per l'effetto : in via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto; • in via subordinata: accertarsi e dichiararsi che, in virtù dei rapporti indicati in atti, in



liquidazione, già s.r.l., è debitrice nei confronti di dell'importo di €.43.566,72 o della diversa somma che risulterà di giustizia e per l'effetto condannarsi in liquidazione, già, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in (VI), Via

, 11 (P.I.:), nonché i fideiussori, nato a il (c.f.:) e nata a Cittadella il (c.f.:) entrambi residenti in , Via a pagare, in via solidale tra loro ad spa, la

somma complessiva di euro 43.566,72 o la diversa somma che risulterà di giustizia,

oltre interessi legali dal 01/10/2013 al saldo. • in accoglimento del terzo motivo di

appello: condannare gli opposenti al pagamento delle spese di lite di primo grado. •

In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge,

di primo e secondo grado.

per gli appellati:

“In via preliminare: accertare e dichiarare la tardività dell'impugnazione e quindi l'inammissibilità dell'atto di appello e per l'effetto rigettare l'appello in ogni sua parte e dichiarare che la Sentenza n.1504/2016 pubbl. il 13.05.2016 dal Tribunale di Padova è passata in giudicato. **In via principale nel merito:** respingersi tutte le domande ed eccezioni di parte attrice appellante in quanto infondate e confermarsi per l'effetto la Sentenza n.1504/2016 pubbl. il 13.05.2016 dal Tribunale di Padova. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove. Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto



procuratore antistatario. Per tutti i motivi spiegati si chiede altresì la condanna per c.d. "lite temeraria" ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.

Motivi della decisione

1. Con sentenza pubblicata il 13.5.2016 il Tribunale di Padova revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore di nei confronti di per il pagamento della somma capitale di euro 43.566,72 dovuta a titolo di scoperto di conto corrente bancario, oltre interessi e spese, respingeva le altre domande e condannava Unicredit alla rifusione delle spese di giudizio.

Avverso la decisione ha interposto appello , affidato a tre motivi, dolendosi con il primo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto privi di attitudine a dimostrare sussistenza ed entità del credito i duplicati degli estratti conto e degli scalari prodotti in causa dalla banca e con il secondo che il tribunale avesse ommesso di rilevare la tardività della contestazione della documentazione da parte di e chiedendo con il terzo la riforma del capo condannatorio nelle spese in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.

si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la tardività e conseguente inammissibilità dell'impugnazione, chiedendone nel merito il rigetto.

2. L'appello va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata è stata notificata all'odierna appellante in data 17.5.2016. Ne costituisce evidenza la documentazione attestante il perfezionamento della notifica, risultante dal fascicolo telematico della parte appellata.



L'atto d'appello è stato portato alla notifica in data 20.6.2016, oltre il termine breve di trenta giorni, stabilito a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 325 c.p.c..

Ad evitare la quale non vale invocare il precedente tentativo tempestivamente compiuto in data 15.6.2016, ma non andato a buon fine, di notificare l'atto d'appello al procuratore della parte destinataria dell'atto nel domicilio da esso dichiarato all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado.

Incontroverso in fatto che il procuratore aveva mutato il proprio domicilio legale sin dal 30.6.2015 (cfr. doc. 2 fascicolo d'appello), si ritiene in giurisprudenza che "La notificazione dell'atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest'ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l'eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all'onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell'albo professionale, con conseguente inammissibilità dell'appello tardivamente proposto. Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell'albo professionale Cass. 19.12.2016, n. 26189; in senso



analogo, Cass. S.U. 18.2.2009, n. 3818; Cass. 20.9.2007, n. 19477; Cass. 1.7.2005, n. 14033).

In difetto del requisito della non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica, non vi è luogo onde applicare i principi elaborati in giurisprudenza in tema di immediata ripresa del procedimento notificatorio (cfr., al riguardo, Cass. S.U. 15.7.2016, n. 14594 che, richiamando la precedente pronuncia a Sezioni Unite, in data 24.7.2009, n. 17352, ribadisce come la ripresa del procedimento notificatorio sia rimessa all'autonoma iniziativa della parte, restando esclusa la possibilità di richiedere una preventiva autorizzazione al giudice); nè vi è spazio per invocare la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., che presuppone pur sempre che la parte sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella causa epigrafata, ogni contraria domanda, istanza od eccezione disattese e respinte, così provvede:

1) dichiara inammissibile l'appello;

2) condanna a rifondere agli appellati le spese del giudizio, che liquida in euro per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.



Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.


Così deciso in Venezia, il 5 marzo 2020

Il Presidente

Domenico Tagliatela

Il Consigliere Est.

Alberto Valle



DATO AVVISO
TELEMATICO

0001 23-6-20

IL CANCELLIERE

Roberto SIMONELLI

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 777,00, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 23/06/20, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 23-6-20



IL CANCELLIERE

Roberto SIMONELLI

